



COMUNE DI VILLAROSA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del Reg. del 23-06-2026

Oggetto:	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
----------	---

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 18:02 e seguenti, nella sala consiliare del Comune alla seduta di Prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

Pignato Lorena	P	Gallea Antonio	P
Di Nicolò Alberto	P	Zaffora Angelo Riccardo	A
Faraci Alessandro Mario	A	Giannone Veronica	P
Meli Lorenzo	P	Ferrara Giuliana Maria	A
Cantella Stefania	A	D'Alù Angelo Domenico	P
Giadone Paola	P	Fasciana Giuseppe	A

Assume la presidenza Pignato Lorena nella sua qualità di PRESIDENTE.

Risultano presenti n. 7 e assenti n. 5. su n. 12 consiglieri assegnati e 12 carica.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 30 della Legge Regionale 6/3/86, n. 9 e successive modificazioni, accertata la sussistenza del numero legale, ne dichiara la validità.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giorgio Scuderi.

Su proposta del Presidente, vengono nominati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Meli Lorenzo

Giannone Veronica

D'Alù Angelo Domenico

La seduta è Pubblica.

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 10 del 29-05-2026

Oggetto:	DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.
----------	---

Premesso che

- l'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 in osservanza ai principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, ha disposto la facoltà per le Regioni e per gli Enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata dei propri tributi e delle altre entrate patrimoniali, secondo le proprie esigenze amministrative e finanziarie e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità;
- l'articolo 1, comma 110, ha disposto l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi;
- L'attribuzione della predetta facoltà conferisce all'Ente una maggiore libertà gestionale nelle attività di recupero delle proprie entrate, permettendo di agire sulla componente accessoria del credito (sanzioni e interessi) al fine di massimizzare il recupero della componente capitale;

Visti in particolare i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199:

- comma 102 che attribuisce alle Regioni e agli Enti locali la possibilità, ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, di introdurre autonomamente, con apposito regolamento, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti;
- comma 103 che consente di stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente;
- comma 104 che prevede la possibilità, nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, di introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario;
- comma 106 che impone di limitare la definizione agevolata a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

- comma 107 che stabilisce che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono essere adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate;
- comma 109 che consente di adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

Considerato che l'istituto della definizione agevolata previsto dalla predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 può rappresentare uno strumento utile per:

- recuperare, mediante versamento spontaneo dei contribuenti, i crediti per i quali sarebbe necessario attivare ulteriori procedure di riscossione con oneri aggiuntivi per lo stesso Ente sia in termini di esborso monetario sia in termini di personale impiegato in tale recupero;
- ridurre il contenzioso tributario pendente prevedendo la rinuncia al ricorso in caso di presentazione di istanza per la definizione agevolata, comportando, di conseguenza, un risparmio dei costi legati alla gestione del contenzioso (costo del personale, spese legali, spese di giudizio in caso di soccombenza, ecc.);
- favorire gli equilibri di bilancio attraverso l'abbattimento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e la riduzione della quota dei residui attivi; infatti, l'adozione della definizione agevolata consentirebbe la riscossione della quota capitale dei crediti di difficile esazione, permettendo lo svincolo delle corrispondenti quote del FCDE, generando, per l'effetto, una maggiore capacità di spesa o un miglioramento del risultato di amministrazione;
- rendere il bilancio più veritiero e trasparente in linea con i principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, eliminando i crediti vetusti e di difficile esazione;

Vista la Delibera di G.M. n. 18 del 05/03/2026 avente per oggetto: atto di indirizzo per l'attuazione della definizione agevolata delle entrate locali ai sensi dell'art. 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;

Esaminata la relazione redatta dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, dalla quale emerge l'opportunità e la convenienza per l'Ente di adottare la definizione agevolata, tenuto conto del presumibile incremento della riscossione dei crediti e dell'impatto sugli equilibri del bilancio derivante dalla cancellazione dei residui corrispondenti ai crediti stralciati;

Esaminata la proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199”* che si compone di n. 8 articoli, sviluppato nei seguenti punti:

- o Oggetto del regolamento
- o Oggetto della definizione agevolata
- o Procedura per la definizione agevolata
- o Effetti della dichiarazione
- o Versamento degli importi dovuti
- o Perfezionamento della definizione agevolata
- o Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere
- o Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

Ritenuto di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata previsto dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 e disciplinato dalla citata proposta regolamentare per i crediti:

1. IMU che vanno dal 2015 AL 2018 affidati in concessione alla società "AREA s.r.l." contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e per gli avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per gli anni di competenza 2019 e 2020 divenuti esecutivi, nonché per gli anni non ancora accertati fino al 31/12/2025 secondo il principio di competenza economica e finanziaria;
2. TARI che vanno dal 2017 al 2021 e dati in concessione ad AREA s.r.l. contenuti in ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto 14 aprile 1910 n. 639 e per gli avvisi di accertamento di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160 per gli anni di competenza 2022 e 2023 nonché per gli anni non ancora accertati fino al 31/12/2025 secondo il principio di competenza economica e finanziaria;
3. c.d.s. e sanzioni amministrative che vanno dal 2018 al 2024 dati in concessione ad area s.r.l. e verbali notificati fino al 31/12/2025;

Visti :

- - l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in tema di potestà regolamentare;
- - l'articolo 119 della Costituzione, che garantisce l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- - il comma 108 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 il quale stabilisce che i regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di legge;

Dato atto del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), punto 7), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 1, commi da 102 a 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
3. di approvare il "*Regolamento per la definizione agevolata delle entrate ai sensi dei commi da 102 a 109 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2025, n.199*" composto da n. 8 articoli, riportato in allegato alla presente delibera, per costituirne parte integrante;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario per la riscossione del Comune di Villarosa "AREA srl" per i carichi affidati fino all'anno 2025;
5. di demandare al Responsabile della singola entrata l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari, inclusa la predisposizione della modulistica e la massima diffusione dell'iniziativa presso la cittadinanza;
6. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
7. di dare atto che il presente atto viene presentato al Consiglio Comunale corredato del parere da parte dell'Organo di revisione;
8. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Villarosa;
9. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Lovecchio Antonino Angelo

Il Proponente

F.to Taravella Michelangelo

(Sottoscritto con firma digitale)

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione n. 10 del 29-05-2026, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1° lettera i) della legge regionale 11/12/1990 n. 48 e successive modifiche, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato – per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA -
esprime parere Favorevole

Villarosa, lì 08-06-2026

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Di Dio Angelo

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario – per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE -
esprime parere **Favorevole**

Villarosa, lì 08-06-2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Dott. Di Dio Angelo

(Sottoscritto con firma digitale)

La Presidente pone in esame il quarto punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO."

Interviene il dott. Di Dio che illustra la proposta.

La Presidente dà lettura della proposta in oggetto e fa presente che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile dell'Area II Economico-Finanziaria ed il parere favorevole del Revisore dei Conti.

Constatata l'assenza di ulteriori interventi, si passa alla votazione.

L'esito della votazione palese, per alzata e seduta, accertato e proclamato dalla Presidente, con la presenza degli scrutatori, è il seguente:

voti favorevoli: n. 7 su 7 Consiglieri presenti e votanti.

Visto l'esito della votazione, la proposta di deliberazione di cui al 4° punto all'o.d.g. è approvata.

SUCCESSIVAMENTE, si passa alla votazione relativa all'immediata esecutività della deliberazione, in quanto urgente in ragione delle scadenze previste dalla legge, che, espressa ai sensi di legge, dà il seguente esito:

voti favorevoli: n. 7 su 7 Consiglieri presenti e votanti.

Visto l'esito della votazione, la proposta di deliberazione di cui al 4° punto all'o.d.g. è dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Consiglio Comunale

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale avente per oggetto “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.” corredata dei pareri ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000:

RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;

UDITI gli interventi svoltisi in aula e riportati in allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale;

VISTO il parere di REGOLARITA' TECNICA sulla stessa espresso;

VISTO il parere di REGOLARITA' CONTABILE sulla stessa espresso;

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;

VISTO l'esito della superiore votazione;

Delibera

- 1) **APPROVARE** la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto “DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N. 199. APPROVAZIONE REGOLAMENTO.”;
- 2) **DARE ATTO** che tutti i punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo, modificato dall'art.12 della L.R. 30/2000, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al presente costituiscono unico ed intero dispositivo.

Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2 della L.R. n.44/91

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

II PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Pignato Lorena

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Consigliere Anziano

F.to Dott. Di Nicolò Alberto

(Sottoscritto con firma digitale)

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Scuderi Giorgio

(Sottoscritto con firma digitale)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

Attesta

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23-06-2026

- ☐ Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma 1° L.R. n. 44/91;
☒ Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n. 44/91;

Dalla Residenza Municipale 24-06-2026

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Scuderi Giorgio

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI VILLAROSA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI VILLAROSA

**AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1
LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata	5
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	7
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	7
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	8
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	9
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	9

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali, tributarie del Comune di Villarosa dovute al 31/12/2025, secondo il principio di competenza economica e finanziaria.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:

- a) Imposta municipale propria (IMU)
- b) Tassa sui rifiuti (TARI)
- c) Sanzioni per violazioni al codice della strada
- d) Sanzioni amministrative non tributarie diverse dal codice della strada

2. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:

- del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
- delle sanzioni amministrative non tributarie;
- delle spese di notifica e di quelle per le procedure esecutive e cautelari maturate fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- degli oneri di riscossione maturati fino alla data di presentazione della dichiarazione di definizione;
- delle ulteriori somme previste al successivo comma 4 del presente articolo, quando non integralmente cancellate a norma del presente regolamento.

3. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:

- ☐ sanzioni amministrative tributarie, nella misura del 100% ;
- ☐ interessi liquidati in fase di accertamento, nella misura del 100 % ;
- ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento, nella misura del 100%;

☐ somme dovute a titolo di maggiorazione semestrale ai sensi dell'art 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella misura del 100%;

☐ interessi applicati su entrate patrimoniali diversi da quelli elencati nei punti precedenti.

4. Sono esclusi della definizione agevolata i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune o al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 31/08/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, preferibilmente con modalità telematiche o altra modalità indicata sul sito dell'Ente, previa acquisizione del prospetto dei carichi definibili secondo le modalità predisposte dal competente servizio comunale.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento, nonché la pendenza di eventuali giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, con compensazione delle spese di lite.
3. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia ai ricorsi da parte del debitore comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
4. Il Comune entro un termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, definite secondo i criteri di cui all'art. 5, e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.

6. L'istanza di adesione alla definizione agevolata per i carichi affidati al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 va inviata direttamente al concessionario e deve essere effettuata entro il 31/08/2026.

7. Il servizio tributi pubblicherà sul sito del Comune di Villarosa una tabella riepilogativa in cui saranno individuati i periodi di imposta affidati al concessionario.

Per i carichi affidati al concessionario sono dovute le somme a titolo di capitale, le somme maturate a titolo di spese della riscossione, le spese per le procedure esecutive e cautelari e le spese di notificazione, con esclusione delle sanzioni e degli interessi sia di mora che ordinari.

Per la definizione agevolata delle somme affidate al concessionario, il contribuente potrà accedere al portale esclusivamente tramite SPID. Il Comune di Villarosa renderà disponibile il link di accesso al sito del concessionario sul proprio portale istituzionale.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione-di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro il termine del 31/10/2026 oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni di cui al regolamento comunale sulla rateizzazione approvato con delibera di C.C. n. 4 del 07/02/2018 e ss.mm.ii.:

- *per importi dovuti da euro 100,00 a 500,00: fino a 4 rate mensili*
 - *per importi dovuti da 500,01 fino a 3.000,00 euro: fino a 12 rate mensili*
 - *per importi dovuti da 3.000,01 fino a 6.000,00 euro: fino a 24 rate mensili*
 - *per importi dovuti da 6.000,01 fino a 20.000,00 euro: fino a 36 rate mensili*
 - *per importi superiori a 20.000 euro: fino a 72 rate mensili*
4. Il pagamento delle somme dovute per la definizione, non include interessi e viene effettuato secondo le specifiche modalità previste per la relativa entrata.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tardivo se non effettuato entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza della rata.
2. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'art. 3.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina:
 - l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - la sospensione/revoca del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento per i debiti riferiti al periodo indicato all'art.1 del presente

regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 8 – Pubblicità ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Villarosa, in deroga alle ordinarie regole di efficacia dei regolamenti tributari locali, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.
2. Il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai soli fini statistici, ai sensi dell'art. 1, comma 108, della Legge n. 199/2025.